

Statuto

Consorzio delle Residenze Reali Sabaude

Articolo 1 - Costituzione, sede e Consorziati Promotori.

1. E' costituito, ai sensi degli articoli 112 e 115 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del Paesaggio" (CBCP) ed in attuazione e per il perseguimento delle finalità previste dall'accordo sottoscritto in data 3 luglio 2015 tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e la Regione Piemonte un Consorzio pubblico di Valorizzazione Culturale denominato

"CONSORZIO DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE", siglabile **"LE RESIDENZE REALI SABAUDE"** di seguito denominato "Consorzio", con sede in Venaria Reale (TO), presso la Reggia.

2. Il Consorzio è costituito con durata sino al 31 dicembre 2040, salva proroga o anticipato scioglimento deliberato volontariamente dai Consorziati ovvero conseguente alla cessazione del conferimento o dell'affidamento dei beni monumentali che i Consorziati ed altri soggetti, secondo quanto previsto dal presente Statuto, abbiano affidato in gestione al Consorzio in sede di atto costitutivo o successivamente.

3. Sono Consorziati Promotori il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, la Regione Piemonte, la Città di Venaria Reale, la Compagnia di San Paolo e la Fondazione 1563 per l'Arte e la Cultura.

4. Possono partecipare al Consorzio, secondo quanto previsto dal presente statuto e dal CBCP, altri soggetti, pubblici e privati, che, aderendo alle finalità del Consorzio, conferiscano o affidino in gestione istituti e luoghi della cultura, così come individuati dall'art. 101 del CBCP, coerenti con le finalità del Consorzio ovvero concorrano al patrimonio ed alle esigenze dello stesso.

5. In sede di atto costitutivo, o successivamente con specifici atti convenzionali, i Consorziati individuano i beni da ciascuno di

essi conferiti o affidati in gestione al Consorzio e stabiliscono le modalità esecutive del conferimento o dell'affidamento stesso.

6. I Consorziati, in sede di atto costitutivo o successivamente, determinano altresì l'attribuzione delle risorse necessarie alla costituzione del fondo consortile indisponibile nonché di quello disponibile per lo svolgimento delle attività del Consorzio.

7. Il Consorzio concorda con i Consorziati le modalità per l'eventuale utilizzazione del personale in servizio presso le predette istituzioni ritenuto necessario, previo assenso del personale medesimo.

8. Al Consorzio si applica la legislazione vigente in materia di consorzi cui partecipano le Amministrazioni Pubbliche.

Articolo 2 - Finalità e attività.

1. Il Consorzio, quale ente consortile pubblico ai sensi dell'art. 115 comma 2, secondo periodo del CBCP, non può svolgere alcuna attività imprenditoriale (art. 112, comma 9 CBCP), salvo che sia non prevalente e strumentale o connessa con lo scopo del Consorzio, nel rispetto della normativa vigente.

Il Consorzio potrà attuare la gestione diretta con personale proprio. Il Consorzio non distribuisce utili.

2. Il Consorzio, nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio ad esso conferito o affidato in gestione, persegue le seguenti finalità:

a) - conservazione e valorizzazione delle Residenze Reali Sabaude e degli altri beni culturali conferiti o affidati, anche ai sensi dell'art. 115, comma 2 o comma 3 del CBCP;

b) - sostegno economico e supporto agli interventi di ricognizione, regolazione, conservazione e recupero dei beni architettonici, storico-artistici, archeologici e paesaggistici dei siti, effettuati con le modalità stabilite dal CBCP;

c) - miglioramento dell'offerta culturale del complesso delle Residenze Reali Sabaude anche in termini di erogazione di servizi;

d) - promozione, anche mediante la stipula di convenzioni con altri soggetti, dello sviluppo di un sistema integrato di

valorizzazione delle Residenze Reali Sabaude, per perseguire l'integrazione delle diverse sedi ed esperienze culturali;

e) - predisposizione del piano strategico di sviluppo culturale per la valorizzazione del complesso delle Residenze Reali Sabaude e delle relative pertinenze conferite o affidate al Consorzio, quali siti ascritti alla lista dei siti UNESCO costituenti patrimonio mondiale, ed a supporto delle attività di pianificazione paesaggistica degli enti competenti, finalizzati alla valorizzazione culturale dei complessi sopra richiamati; nonché predisposizione degli strumenti di direzione, organizzazione e logistica funzionali all'esecuzione degli interventi stessi.

3. In attuazione delle sue finalità, al Consorzio competono le seguenti attività:

a) - promuovere la raccolta di fondi ed il reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla propria attività istituzionale e all'attuazione del piano strategico di sviluppo culturale per la valorizzazione del complesso delle Residenze Reali Sabaude;

b) - progettare, realizzare e gestire attività di valorizzazione dei beni conferiti o affidati, di strutture e servizi di pubblica utilità, di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, con le modalità stabilite dal CBCP ovvero dalla legislazione in materia di gestione dei beni culturali;

c) - progettare, realizzare e gestire l'erogazione di servizi comuni al complesso delle Residenze Reali Sabaude, quali ad esempio: dislocazione dei diversi servizi e del personale, centrale acquisti, stesura dei bandi, gestione aggregata di funzioni strutturali quali quelle legali, tecniche e progettuali, servizi specialistici ed editoriali, raccordo organizzativo fra le sedi coinvolte, sistema comunicativo e di marketing;

d) - promuovere il turismo culturale in ambito nazionale e internazionale, sviluppare la comunicazione inerente la valorizzazione anche delle altre Residenze Reali Sabaude non conferite o affidate al Consorzio, assicurandone il coordinamento e contribuendo a sviluppare il piano di gestione del sito UNESCO;

e) - promuovere intese e stipulare accordi con realtà europee che svolgano attività di conservazione e valorizzazione di patrimoni analoghi a quelli del Consorzio e, più in generale, con altri soggetti, nazionali ed internazionali, per la realizzazione di

progetti ed eventi finalizzati alla valorizzazione del proprio patrimonio o alla qualificazione della propria attività;

f) - realizzare direttamente o partecipare a progetti sostenuti da fondi europei, nazionali, regionali e locali;

g) - concorrere, mediante accordi o intese con le Amministrazioni pubbliche e con altri soggetti interessati, alla predisposizione e all'attuazione di progetti e interventi finalizzati allo sviluppo economico e sociale del territorio di ubicazione delle Residenze Reali Sabaude;

h) - provvedere alla conservazione del patrimonio conferito o affidato in gestione, garantendo la prevenzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la conservazione programmata ed il restauro del patrimonio stesso, avvalendosi a tal fine, nel rispetto della normativa applicabile e ove possibile e prioritariamente, del Centro per la Conservazione ed il Restauro "La Venaria Reale", nel quadro degli atti che regolamenteranno i rapporti fra i due enti ed alla luce della finalità formativa caratterizzante il Centro;

i) - istituire premi e borse di studio, organizzare mostre, convegni, iniziative ed eventi culturali nonché studi, ricerche, attività didattiche o divulgative, anche in collaborazione con enti ed istituzioni nazionali e internazionali, e realizzare tutte le iniziative idonee a ricercare e a favorire contatti e collaborazioni con gli operatori del settore e con gli organismi nazionali e internazionali;

j) - compiere tutte le altre attività utili o necessarie per la valorizzazione dei beni conferiti o affidati.

4. Il Consorzio può svolgere, con l'utilizzo di risorse proprie o ad esso erogate dai Consorziati e/o da terzi, ogni attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile ed opportuna al perseguimento delle proprie finalità ed a realizzare economie di gestione, tra le quali, a mero titolo esemplificativo:

a) - l'assunzione, mediante contratto di diritto privato, di personale ed il conferimento di incarichi e di consulenze;

b) - la stipulazione di contratti e convenzioni;

- c) - l'accensione di mutui o finanziamenti passivi, concedendo eventuali garanzie reali e personali, in ossequio alle norme vigenti;
- d) - l'organizzazione di eventi culturali su richiesta di singoli Consorziati, i quali dovranno remunerare l'attività del Consorzio con modalità di volta in volta da concordarsi;
- e) - la partecipazione in altri enti con finalità strumentali a quelle del Consorzio, nel rispetto della normativa vigente.
- f) - la valorizzazione di patrimoni privati e collezioni private mediante l'organizzazione di mostre, manifestazioni ed eventi purchè venga garantito uno standard qualitativo adeguato alle finalità del consorzio.

Articolo 3 - Fondo Consortile.

1. Il Fondo Consortile è costituito da:

- a) - i beni mobili ed immobili conferiti a qualsiasi titolo dai Consorziati in sede di atto costitutivo o successivamente;
- b) - i lasciti, le elargizioni, le donazioni, i conferimenti in uso e le erogazioni di qualsiasi genere da chiunque effettuati.

2. Il Consorzio può ricevere, in sede di atto costitutivo o successivamente, contribuzioni, elargizioni, sovvenzioni ed ausili economici in genere da parte dei Consorziati e da altri soggetti pubblici o privati.

3. In sede di atto costitutivo i Consorziati hanno determinato in Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) la quota indisponibile del Fondo Consortile che deve essere sempre mantenuta integra quale garanzia patrimoniale per i terzi; la rimanente parte del Fondo Consortile, i redditi del Fondo stesso, i proventi di gestione e tutte le entrate derivanti da tutte le attività del Consorzio sono interamente disponibili per il conseguimento delle finalità statutarie.

4. La stima dei conferimenti avviene, qualora ne ricorrano le condizioni, a norma dell'art. 2343 del codice civile.

Articolo 4 - Organi e loro durata.

1. Sono organi del Consorzio:

- a) - l'Assemblea dei Consorziati;
- b) - il Presidente;
- c) - il Consiglio di Amministrazione;
- d) - il Comitato di Coordinamento;
- e) - la Conferenza delle Autonomie Locali;
- f) - il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Gli organi del Consorzio durano in carica cinque anni; i loro componenti possono essere confermati e, se nominati prima del termine quinquennale, restano in carica sino alla scadenza del quinquennio durante il quale sono stati nominati.

Articolo 5 - Assemblea dei Consorziati.

1. L'Assemblea dei Consorziati è composta dai Consorziati ed è presieduta dal Presidente del Consorzio.

2. L'Assemblea dei Consorziati, con le maggioranze infra specificate, delibera su:

- a) - nomina del Presidente del Consorzio, secondo le modalità di cui all'art. 6 del presente statuto;
- b) - nomina del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 7 del presente statuto;
- c) - nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, determinando il relativo compenso;
- d) - nomina del Direttore, secondo le modalità di cui all'art. 10 del presente statuto, determinandone il relativo compenso e la durata;
- e) - approvazione del piano strategico di sviluppo culturale per la valorizzazione del complesso delle Residenze Reali Sabaude, ad essa sottoposto dal Consiglio di Amministrazione;

f) - approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo;

g) - ammissione di nuovi Consorziati, secondo le modalità di cui all'art. 1 comma 4 del presente statuto;

h) - approvazione della proposta di assumere la gestione di beni conferiti o affidati;

i) - modificazioni dello statuto;

j) - destinazione del patrimonio in caso di scioglimento del Consorzio.

3. L'avviso di convocazione dell'Assemblea, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, viene inviato dal Presidente, con qualsiasi mezzo (ivi compresi anche quelli elettronici e telematici, purché idonei ad assicurarne la prova della ricezione), ai Consorziati, ai Componenti del Consiglio di Amministrazione, al Direttore ed al Collegio dei Revisori dei Conti almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.

4. L'Assemblea dei Consorziati è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Consorziati e delibera a maggioranza dei Consorziati presenti; in seconda convocazione delibera a maggioranza, qualunque sia il numero dei Consorziati intervenuti.

In ogni caso è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei Consorziati per le delibere di cui alla lettera i), nonché il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei Consorziati comprensivo altresì del voto favorevole del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per le delibere di cui alle lettere g) e j) del comma 2 che precede.

5. Alle riunioni dell'Assemblea dei Consorziati partecipano i componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Direttore, tutti con diritto di intervenire, ma senza diritto di votare.

Articolo 6 - Presidente.

1. Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei Consorziati su proposta del Presidente della Regione Piemonte, previo parere del Ministro per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio, fermo quanto infra previsto all'art. 10 comma 3 lettera f).

3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, stabilendone l'ordine del giorno e dirigendone i lavori.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Consorziati, stabilendone l'ordine del giorno sentiti preventivamente i Consorziati e ne dirige i lavori, senza diritto di voto.

4. Nei casi di necessità e di urgenza il Presidente adotta, nell'interesse del Consorzio, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, riferendone al medesimo senza indugio e sottoponendoli alla ratifica del Consiglio di Amministrazione stesso in occasione della sua prima riunione.

5. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne assume le funzioni il componente del Consiglio di Amministrazione più anziano d'età.

Articolo 7 - Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea dei Consorziati ed è composto da 5 (cinque) membri e più segnatamente da:

a) - il Presidente nominato con le modalità di cui al precedente articolo 6;

b) - il Direttore Generale dei Musei del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;

c) - un membro designato dalla Giunta Regionale del Piemonte;

d) - un membro designato dal Presidente della Compagnia di San Paolo;

e) - un membro designato dal Presidente della Fondazione 1563.

2. I Componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere sostituiti dall'Assemblea dei Consorziati durante l'espletamento del loro mandato su richiesta dei Consorziati che li hanno designati.

3. Il Presidente, non meno di sessanta giorni prima della scadenza della durata in carica del Consiglio di Amministrazione, invita i Consorziati alle designazioni di rispettiva competenza.

4. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese necessarie per l'esercizio dell'incarico.

Articolo 8 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente e si riunisce almeno quattro volte l'anno ed ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta scritta di almeno due componenti o del Direttore.

2. Le sedute del Consiglio di Amministrazione si tengono di regola presso la sede del Consorzio, ma comunque in Italia.

3. L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, viene predisposto dal Presidente sentito il Direttore e viene inviato, con qualsiasi mezzo (ivi compresi anche quelli elettronici e telematici, purché idonei ad assicurarne la prova della ricezione), ai componenti del Consiglio di Amministrazione, al Direttore ed al Collegio dei Revisori dei Conti almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione; nel caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 24 (ventiquattro) ore.

4. Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, con diritto di intervenire, ma senza diritto di voto.

5. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

6. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure

trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 9 - Poteri del Consiglio di Amministrazione.

1. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la straordinaria amministrazione del Consorzio. Sono inoltre riservate al Consiglio di Amministrazione le deliberazioni in materia di indirizzo strategico del Consorzio, nonché le seguenti attività:

- a) - approvazione dello schema di piano strategico di sviluppo culturale elaborato dal Direttore, da sottoporre all'Assemblea dei Consorziati;
- b) - definizione degli obiettivi da perseguire e dei programmi annuale e pluriennale di attività;
- c) - approvazione dei progetti del bilancio di previsione e del bilancio d'esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Consorziati;
- d) - nomina e revoca dei componenti del Comitato Scientifico;
- e) - accettazione di lasciti, donazioni e finanziamenti;
- f) - acquisizioni ed alienazioni di beni immobili;
- g) - accensione di mutui passivi;
- h) - concessione di garanzie reali;
- i) - partecipazione da parte del Consorzio ad enti pubblici e privati senza scopo di lucro;
- j) pianificazione, sulla base del bilancio di previsione e dei programmi annuale e pluriennale di attività, della dotazione organica e delle assunzioni, su proposta del Direttore;
- k) autorizzazione alle spese del Direttore nel caso in cui il singolo impegno di spesa sia di valore superiore ad Euro 1.000.000,00 (un milione//00). Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, si esprime su ogni altra proposta sottopostagli dal Presidente, anche su impulso del Direttore.

Articolo 10 - Direttore

1. Il Direttore del Consorzio è nominato dall'Assemblea dei Consorziati, su proposta del Ministro per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo, previo parere del Presidente della Giunta della Regione Piemonte, con l'osservanza delle norme di volta in volta vigenti.

2. Il Direttore del Consorzio deve essere dotato di specifica e comprovata esperienza nei settori di attività del Consorzio e nell'attività di conservazione e valorizzazione di istituti e luoghi della cultura.

3. Al Direttore, entro i limiti di spesa fissati dal Consiglio di Amministrazione, competono i poteri per l'ordinaria amministrazione del Consorzio. Il Direttore, inoltre:

a) elabora, coordinandosi con le competenti strutture del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e con le competenti strutture della Regione Piemonte, il progetto di gestione e lo schema del piano strategico di sviluppo culturale delle Residenze Reali Sabaude conferite o affidate in gestione al Consorzio, comprendente le attività ed i servizi per la valorizzazione dei siti del complesso delle Residenze Reali Sabaude;

b) programma, indirizza, coordina e monitora l'attività del Consorzio, ivi compresa l'organizzazione di mostre ed esposizioni nonché di attività di studio, valorizzazione, comunicazione e promozione del complesso delle Residenze Reali Sabaude;

c) cura il progetto culturale complessivo del Consorzio e delle Residenze Reali Sabaude, svolgendo ogni attività inerente e conseguente, comprese quelle di individuare gli orari di apertura e il prezzo dei biglietti;

d) assicura il coordinamento con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e le sue articolazioni territoriali interessate dall'attività del Consorzio e con la Regione Piemonte;

e) assicura una stretta relazione con il territorio e gli enti interessati dalla presenza del complesso delle Residenze Reali Sabaude, partecipa alla Conferenza delle Autonomie Locali;

f) ha la legale rappresentanza del Consorzio di fronte a terzi ed in giudizio, nei limiti dei poteri e delle deleghe conferiti, fermo quanto previsto al precedente articolo 6 comma 2;

g) è responsabile della regolarità amministrativa e della conformità alla legge degli atti compiuti dal Consorzio;

h) convoca e presiede il Comitato di Coordinamento;

i) definisce i criteri di organizzazione del Consorzio e dei livelli di inquadramento del personale dipendente, nonché propone al Consiglio di Amministrazione la pianificazione, sulla base del bilancio di previsione e dei programmi annuale e pluriennale di attività, della dotazione organica e delle assunzioni;

j) propone all'Assemblea dei Consorziati di assumere la gestione di beni conferiti o affidati e tratta le condizioni da inserire nelle Convenzioni relative a ciascuna Residenza Reale Sabauda, definisce il testo della Convenzione e la sottoscrive.

4. Il Direttore, infine, dà attuazione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e, nel rispetto del piano strategico, del bilancio di previsione e dei programmi annuale e pluriennale di attività approvati, esercita, con potere di firma e nei limiti di spesa fissati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 9 lett. k, le funzioni di amministrazione e di gestione del Consorzio, ha compiti di proposta e di impulso e compie le attività di gestione non riservate dal presente statuto all'Assemblea dei Consorziati o al Consiglio di Amministrazione.

5. Il Direttore dirige il personale e ne cura l'organizzazione, attribuendo le responsabilità ed i compiti, anche in materia di sicurezza e di tutela della salute sui luoghi di lavoro.

Art. 11 - Comitato di Coordinamento

1. È costituito il Comitato di Coordinamento, composto dal Direttore, che lo presiede, dal responsabile della Direzione Cultura della Regione Piemonte, dal responsabile della Cultura della Compagnia di San Paolo; partecipano altresì ai lavori il Direttore del Polo Museale del Piemonte, il Direttore dei Musei Reali, il Direttore di Palazzo Madama, i rappresentanti delle Residenze Reali Sabaude diverse da quelle dello Stato che si

avvalgano del Consorzio per la gestione dei beni di loro pertinenza.

Il Comitato ha il compito di sviluppare, attuare e monitorare le attività previste in generale nell'Accordo sottoscritto in data 3 luglio 2015 (ed eventuali successivi) ed in particolare in ogni Convenzione di volta in volta sottoscritta dal Consorzio con i proprietari di ciascuna Residenza Reale Sabauda non statale.

Articolo 12 - Conferenza delle Autonomie Locali

1. La Conferenza delle Autonomie Locali è composta dai Sindaci delle Città, dai Presidenti delle Città metropolitane e delle Aree Vaste nei cui territori sono ubicate Residenze Reali Sabaude che aderiscano al progetto ed agli scopi del Consorzio, nonché i Presidenti dei Parchi pertinenziali alle predette Residenze Reali Sabaude; il Direttore è componente di diritto.

2. La Conferenza delle Autonomie Locali è espressione delle comunità locali ed è organo di consulenza che formula proposte per il coordinamento e l'armonizzazione delle attività del Consorzio con le istanze delle comunità locali.

In particolare, la Conferenza ricerca e propone soluzioni ai problemi urbanistici, della viabilità e della mobilità che coinvolgono il rapporto tra Residenze Reali Sabaude e i territori limitrofi, formula proposte per incrementare la qualità della vita culturale e l'immagine dei territori e propone iniziative che favoriscano la cooperazione tra le autonomie locali e il Consorzio per lo sviluppo sociale, economico e turistico delle comunità.

3. La Conferenza delle Autonomie Locali si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente che la presiede e ne coordina i lavori, ed ha il compito di esprimere pareri non vincolanti sull'attività ed i progetti del Consorzio, nonché di proporre temi comuni di ricerca e studio di interesse del Consorzio e dei territori limitrofi.

4. La Conferenza delle Autonomie Locali può formulare proposte e promuovere l'elaborazione e l'attuazione di progetti su temi ritenuti prioritari o rilevanti dagli attori coinvolti per l'integrazione territoriale delle Residenze Reali Sabaude e per promuovere lo sviluppo locale. Tali proposte e tali progetti,

previa verifica della loro sostenibilità economica, devono essere inseriti nel documento programmatico previsionale e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Consorziati.

Art. 13 - Comitato Scientifico.

1. Il Consiglio di Amministrazione, qualora ne ravveda la necessità, può istituire un Comitato Scientifico come organismo consultivo sulle questioni di carattere scientifico nell'ambito di attività del Consorzio e che formula proposte al Direttore ed al Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Scientifico dovrà essere composto da un numero variabile di membri, scelti fra quelli proposti dal Direttore e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra persone fisiche italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuti prestigio e professionalità, e sarà coordinato dal Direttore.

Articolo 14 - Collegio dei Revisori dei Conti.

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri nominati dall'Assemblea dei Consorziati, di cui:

- a) - un membro, con funzioni di Presidente, designato dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo;
- b) - un membro designato dalla Giunta Regionale del Piemonte;
- c) - un membro designato dalla Compagnia di San Paolo.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti, i cui componenti devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, verifica l'attività di amministrazione del Consorzio, accertando la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza dei principi di cui all'articolo 2426 del codice civile; in particolare esercita le funzioni indicate negli articoli 2403, 2404, 2405 e 2407 del codice civile, in quanto compatibili.

3. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie

sull'andamento delle operazioni del Consorzio o su determinati affari.

4. Il Collegio dei Revisori dei Conti informa immediatamente il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, la Regione Piemonte, il Consiglio di Amministrazione e gli altri organi del Consorzio di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire irregolarità di gestione ovvero violazione di norme che disciplinano l'attività del Consorzio.

Articolo 15 - Esercizio e bilancio.

1. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio, e comunque entro il 30 aprile di ogni anno, il Direttore redige il progetto del bilancio d'esercizio e la relazione sulla gestione, illustrando, in apposita sezione, gli obiettivi perseguiti dal Consorzio e gli interventi realizzati; nella redazione di tali documenti il Direttore si attiene alle regole di ordinata contabilità nonché a quanto previsto dal codice civile in materia di redazione di bilancio.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare di sottoporre il bilancio di esercizio alla certificazione da parte di società abilitata ai sensi di legge.

3. Entro il 30 novembre di ogni anno il Direttore redige il progetto del documento programmatico annuale e pluriennale di attività e la relativa previsione di bilancio.

4. Tutti i documenti di cui al presente articolo, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Consorziati ai sensi del presente statuto.

5. Il documento programmatico annuale di attività e la relativa previsione di bilancio ed il bilancio di esercizio devono essere trasmessi ai Consorziati, agli enti pubblici e privati che designano membri del Consiglio di Amministrazione ed alla competente Autorità di Governo entro trenta giorni dalla relativa delibera di approvazione dell'Assemblea dei Consorziati, unitamente alla relazione sull'andamento della gestione e alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 16 - Vigilanza. Scioglimento e liquidazione del Consorzio.

1. Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e la Regione Piemonte esercitano la vigilanza sull'attività del Consorzio ai sensi di legge e verificano il raggiungimento degli obiettivi secondo quanto previsto dall'accordo stipulato in data 3 luglio 2015 (e sue eventuali successive modifiche ed integrazioni).

2. In caso di estinzione del Consorzio i beni ad esso conferiti o affidati in gestione dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, dalla Regione Piemonte o da altri Enti ed Istituzioni ritornano nella gestione dell'Ente o Istituzione che li ha conferiti o affidati unitamente a tutti i beni mobili ed immobili che, anche successivamente, siano stati acquisiti dal Consorzio a qualsiasi titolo e che, per la loro origine, natura, destinazione od ubicazione, siano considerati pertinenze non separabili dei beni cui afferiscono.

3. Gli altri beni acquisiti a qualunque titolo dal Consorzio vengono devoluti allo stesso Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, alla Regione Piemonte o ad altro Ente individuato dall'Assemblea dei Consorziati, che persegua finalità analoghe a quelle del Consorzio estinto.

4. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto in ordine alla definizione di ogni altro rapporto giuridico con il Consorzio si applicano le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti in materia.

Articolo 17 - Disposizioni transitorie.

1. Il presente statuto entra in vigore contestualmente alla sua approvazione da parte dell'Assemblea dei Consorziati.

2. Contestualmente all'entrata in vigore del presente statuto si verifica l'automatica decadenza dalla carica dell'intero Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti, fatta salva la previsione della prorogatio, dovendosi provvedere alla nuova nomina degli organi predetti, oltre che dei componenti del

Comitato di Coordinamento e della Conferenza delle Autonomie
Locali.

Visto per inserzione e deposito.

Torino, lì 19 luglio 2017

F.ti: Paola ZINI

Andrea GANELLI